



EMENDAMENTI
AC 3256 DDL FINANZIARIA 2008

Roma, 26 novembre 2007

EMENDAMENTO

Art. 9

(Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario)

Dopo il comma 81 aggiungere il seguente:

81-bis. Al decreto legislativo 4 aprile 2006, n.152 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) **sopprimere la lettera n.) dell'art. 264, comma 1;**
- b) **all'ultima parte del comma 1, art. 238 è aggiunta la seguente frase: "E' fatta salva, nella nuova tariffa, l'applicazione del tributo di cui all'art. 19 del dlgs. 30 dicembre 1992, n.504 di cui al presente articolo".**

Motivazione:

E' assolutamente necessario far decadere la norma che ha abrogato l'addizionale provinciale al tributo ambientale, contenuta nel dlgs. 152/06: sebbene il decreto correttivo del codice ambientale riporta tale emendamento, i tempi di approvazione (già slittati di un anno) rischiano di porre concretamente in dubbio l'incasso di oltre 200 milioni di euro per le Province. L'emendamento proposto mira ad una abrogazione certa entro la fine dell'anno 2007 e garantisce altresì che tale addizionale resti vigente anche nel caso di trasformazione in tariffa. L'emendamento non reca aumenti della pressione fiscale.

EMENDAMENTO

Art. 9

(Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario)

Dopo il comma 81bis aggiungere il seguente:

“81 ter. Al decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale, all’articolo 6 la parola “disponibile”, ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: “impegnata””.

Motivazione:

la sostituzione della “potenza impegnata” con la “potenza disponibile” avvenuta con il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (in vigore dal 1° giugno 2007), crea incertezza alle Province sull’ammontare del gettito dell’addizionale all’accisa sull’energia elettrica di propria spettanza. Infatti la potenza disponibile risulta spesso maggiore della potenza impegnata dichiarata, con il risultato di superare la soglia dei 200 kw, oltre i quali il gettito dell’addizionale all’accisa viene versato all’erario anziché alle Province. Di conseguenza si chiede di ripristinare la dizione originaria.

EMENDAMENTO

Art. 9

(Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario)

Dopo il comma 33 aggiungere il seguente:

33.bis. Al fine di garantire la tracciabilità dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabile civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono apportate le seguenti modifiche normative:

- a) all'art. 9, co.2 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, dopo le parole "all'Ufficio del Registro" aggiungere le parole: "e alle Province";**
- b) all'art. 4, comma 2, del Dm 14 dicembre 1988, n. 457, dopo le parole "all'anagrafe tributaria" aggiungere le parole "e alle Province competenti";**
- c) all'art. 53, co. 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole "alle autorità" aggiungere le parole "e province".**

Motivazione:

Le Province, che gestiscono un gettito di una imposta di cui non sono titolari, non hanno la possibilità di effettuare un monitoraggio sui flussi di cassa, che risultano di fatto molto variabili nel corso dei mesi o anche rispetto agli stessi mesi degli anni precedenti. Esiste dunque un interesse diretto della Provincia a poter effettuare un controllo sui propri crediti. Per questo si chiede di avere conoscenza delle rendicontazioni analitiche delle compagnie assicuratrici, anche al fine di poter incrociare tale dato con quelli della Motorizzazione e della residenza.

EMENDAMENTO

Art. 19

(Modifiche al patto di stabilità interno degli enti locali)

Al comma 1, dopo la lett. e) inserire la seguente:

e-bis) dopo il comma 682 è aggiunto il seguente.

682-bis. Al fine di favorire il completamento delle opere cantierate ed in corso di realizzazione è consentito il pagamento in conto residui di parte capitale antecedenti al 31.12.04. Tali somme non sono considerate ai fini del patto di stabilità interno a decorrere dal 2007.

Motivazione:

l'emendamento riferito ai residui nasce dalla opportunità di consentire, fin dall'esercizio 2007, un efficace smaltimento dei residui passivi riferiti a diverse annualità precedenti, destinati al completamento di opere o al loro collaudo. Il problema è fortemente avvertito in tutti quegli enti che nel corso degli anni 2001-2002- 2003 e 2004 hanno avviato numerose operazioni di investimento (opere, ristrutturazioni, manutenzione, ecc) ma hanno poi successivamente scontato i meccanismi di contrazione della spesa imposti dal patto di stabilità interno.

EMENDAMENTO

Art. 19 **(Modifiche al patto di stabilità interno degli enti locali)**

Al comma 1 la lett. g) è così riformulata:

g) al comma 684 le parole “dall’anno 2007” sono sostituite dalle parole “per l’anno 2007”

Motivazione:

con tale emendamento si intende limitare temporalmente l’applicazione del comma 684 per l’anno 2007. Infatti in un’ottica di “doppio saldo puro” la norma aveva lo scopo di realizzare un bilancio di previsione che tenesse conto dell’obiettivo programmatico del patto.

Con l’introduzione del saldo ibrido, invece, viene meno la coerenza di una applicazione di tale meccanismo anche per gli anni 2008 e seguenti, poiché l’ordinamento contabile e finanziario degli enti locali non consente la predisposizione di un bilancio di previsione che includa anche i flussi di cassa futuri connessi alla parte capitale.

EMENDAMENTO

Art. 19
(Modifiche al patto di stabilità interno degli enti locali)

Al comma 1, lett. h) eliminare le parole: “La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno”.

Al comma 1, eliminare la lett. l)

Motivazione:

Gli emendamenti riferiti alle lett. h ed l scaturiscono dalla necessità di non penalizzare gli enti locali, in caso di mancato invio delle relative comunicazioni al Mef, sanzionandoli con il mancato rispetto del patto.

EMENDAMENTO

Art. 19
(Modifiche al patto di stabilità interno degli enti locali)

Al comma 1, eliminare la lett. m).

Motivazione:

L'emendamento alla lettera m) sottolinea la necessità che non si intervenga a modificare ovvero frenare i flussi di prelevamento dai conti di tesoreria in maniera indefinita e unilaterale.

EMENDAMENTO

Dopo l'art. 19

Art. 19 bis

(modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n.289 e al decreto ministeriale 17 novembre 2003 n. 372)

1. Al comma 14, art. 31, della legge n.289/02 sostituire la parola “dieci” con la parola “**quindici**”
2. Al comma 4, art. 3, del dm 17 novembre 2003, n.372, sostituire la parola “decennale” con la parola “**quindicennale**”

Motivazione:

L'emendamento mira a rendere più lungo il periodo di possibile rateizzazione delle somme che alcune Province trasferiscono allo Stato (in larga parte relative al trasferimento del personale ATA alla Amministrazione centrale), con un impatto meno oneroso per gli enti.

EMENDAMENTO

Art. 24 (Disposizioni varie per gli enti locali)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Fino al 31 dicembre 2010, la determinazione degli importi dell'IVA da rimborsare alle province ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, e dell'articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' effettuata al lordo delle quote dell'IVA spettanti alle regioni a statuto ordinario in base alla normativa vigente. E' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 per ristorare le province dei maggiori oneri sostenuti nel triennio 2004, 2005, 2006 e 2007 in cui il rimborso e' stato operato al netto delle suddette quote di compartecipazione.

Motivazione:

Si tratta della copertura dell'onere relativo all'Iva sui contratti di servizio di trasporto pubblico locale, relativamente alle annualità 2004 e seguenti. Con l'articolo 3, comma 25 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) si era finalmente data soluzione al mancato rimborso dell'onere relativo ad una quota parte (circa il 50%) dell'Iva pagata alle aziende di trasporto pubblico locale con cui erano stati stipulati i contratti di servizio post riforma, relativamente alle annualità 2001, 2002 e 2003, che fino a quel momento era rimasto a carico dei bilanci provinciali. Di fatto, erano stati stanziati nel bilancio statale i fondi per procedere al rimborso nei confronti degli enti locali delle seguenti quote: nel 2004 venne assegnata la quota del mancato introito 2001, nel 2005 venne assegnata quella relativa al mancato introito 2002 e nel 2006 è stata assegnata quella relativa al mancato introito 2003. Allo stato attuale, non è, viceversa, stata inserita alcuna previsione di stanziamento per procedere al ristoro agli enti locali delle quote iva sui trasporti pubblici locali relative agli anni 2004, 2005, 2006. L'emendamento proposto pone rimedio a tale lacuna, che grava per importi significativi sui bilanci degli enti locali.

EMENDAMENTO

Art. 25

(Comunità montane: razionalizzazione e contenimento dei costi)

Al comma 1, secondo capoverso eliminare le parole “**l’esercizio di funzioni attribuite dalla legge ovvero conferite dai comuni nonché per**” e le parole “**esse possono estendersi in territori appartenenti anche a province diverse**”

Motivazione:

l’emendamento mira a correggere una previsione impropria e cioè la possibilità che la legge possa attribuire direttamente a unioni di comuni l’esercizio di funzioni. Inoltre si ritiene necessario che le comunità montane insistano su un medesimo territorio provinciale al fine di non sovrapporre l’attività di coordinamento propria dell’ente Provincia.

EMENDAMENTO

Art. 26

(Contenimento dei costi per la rappresentanza nei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e degli assessori comunali e provinciali)

Al comma 1 aggiungere infine il seguente periodo:

“La presente disposizione si applica a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo di ciascun consiglio comunale e provinciale, successive all’entrata in vigore della presente legge”.

Motivazione: L'emendamento mira a evitare che la modifica normativa imponga un'immediata revisione delle scelte effettuate dalle amministrazioni coinvolte sulla composizione delle Giunte nell'ambito della loro autonomia statutaria e rinvia l'applicazione delle nuove disposizioni alle prossime lezioni amministrative, consentendo una programmazione delle scelte legata ai mandati istituzionali.

EMENDAMENTO

Art. 26

(Contenimento dei costi per la rappresentanza nei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e degli assessori comunali e provinciali)

Al comma 3, lett.a) sostituire la parola “**quarto**” con la parola “**terzo**”

Motivazione: L'emendamento mira a mantenere l'attuale parametro di riferimento tra il gettone di presenza percepito e l'indennità massima del rispettivo sindaco o presidente di provincia, misura che altrimenti andrebbe a gravare ulteriormente sulle misure già complessivamente adottate dall'articolo nei confronti dei consiglieri.

EMENDAMENTO

Art. 26

(Contenimento dei costi per la rappresentanza nei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e degli assessori comunali e provinciali)

Al comma 3, lettera b) sostituire le parole “i commi 4 e 6 sono abrogati” con le parole “ **il comma 6 è abrogato**”

Motivazione: L'emendamento mira a mantenere l'attuale possibilità di trasformare il gettone di presenza in indennità di funzione, che non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio degli enti.

EMENDAMENTO

Art. 26

(Contenimento dei costi per la rappresentanza nei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e degli assessori comunali e provinciali)

Al comma 3, **sopprimere la lettera d)**

Motivazione: L'emendamento mira a mantenere l'attuale parametro di riferimento tra il gettone di presenza percepito e l'indennità massima del rispettivo sindaco o presidente di provincia, misura che altrimenti andrebbe a gravare ulteriormente sulle misure già complessivamente adottate dall'articolo nei confronti dei consiglieri.

EMENDAMENTO

Art. 26

(Contenimento dei costi per la rappresentanza nei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e degli assessori comunali e provinciali)

Eliminare il comma 8

Motivazione:

L'emendamento mira ad evitare che il fondo ordinario venga decurtato di 313 milioni di euro, di cui 100 verrebbero destinati ai piccoli comuni e 213 a copertura dell'abolizione dei ticket sanitari. Il taglio ai trasferimenti agli enti locali incide sui servizi essenziali da essi erogati e viene destinato ad una missione diversa da quelle di competenza degli enti locali.

La copertura finanziaria dell'emendamento è rinviata all'emendamento successivo sull'art. 87.

EMENDAMENTO

Art. 87
(Quota fissa di partecipazione)

Al comma 3, le parole “326 milioni” sono sostituite dalle parole “**539 milioni**”

Di conseguenza, la somma prevista per il 2008 alla tabella F (Settore n. 27) Interventi diversi (3.1.6 – Investimenti – cap. 7493) e ridotta dal 8.898.000 a 8.685.000.

Motivazione:

Per la copertura degli oneri relativi ai ticket sanitari è preferibile agire su un capitolo di bilancio che non ha un diretto impatto sul funzionamento dei servizi essenziali nei confronti della cittadinanza come invece avverrebbe attraverso il taglio ai trasferimenti nei confronti degli enti locali.

EMENDAMENTO

Art. 144

(Emolumenti, consulenze, responsabilità contabile, controllo della Corte dei Conti)

Eliminare i commi 13, 14 e 15.

Motivazione:

Le norme che si intendono sopprimere limitano fortemente l'autonomia organizzativa e regolamentare degli enti. In particolare si ritiene non conforme al vigente assetto istituzionale vincolare attività meramente gestionali, come ad esempio l'affidamento di incarichi di studio, a decisioni di un organo di indirizzo politico come il consiglio; altrettanto insostenibile appare il parere obbligatorio ma non vincolante che la Corte dei Conti dovrebbe esprimere su un regolamento provinciale.

EMENDAMENTO

Art. 144

(Emolumenti, consulenze, responsabilità contabile, controllo della Corte dei Conti)

Eliminare il comma 17.

Motivazione: l'emendamento elimina la previsione che precludeva, anche per gli enti locali, la stipula di un contratto di assicurazione per i propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi alla carica.

EMENDAMENTO

Art. 145
(Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle pubbliche amministrazioni)

Al comma 3, dopo il primo capoverso, inserire il seguente:

“1.bis Le pubbliche amministrazioni, sulla base della rispettiva programmazione triennale dei fabbisogni, possono per motivate e oggettive ragioni correlate ad attività istituzionali, ricorrere a contratti a tempo determinato per un periodo non superiore ai tre anni, in un’ottica di progressiva immissione nei ruoli, previo espletamento delle relative prove concorsuali.”

Motivazione:

l’emendamento mira a superare, solo per specifiche esigenze, il sostanziale blocco del ricorso ai contratti a tempo determinato, senza pregiudicare la progressiva acquisizione stabile nei ruoli dell’ente.

EMENDAMENTO

Art. 145

(Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle pubbliche amministrazioni)

Al comma 3, sostituire il settimo capoverso il seguente:

“Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli uffici di cui all’articolo 14, comma 2, del presente decreto. Sono altresì esclusi i contratti relativi alla preposizione ad organi di direzione e di controllo delle amministrazioni pubbliche, nonché i contratti stipulati per l’attuazione di progetti europei, nazionali o regionali.”

Motivazioni

La riformulazione si propone l’obiettivo di consentire l’utilizzo di personale con competenze specifiche, anche assunto per progetti di rilevanza regionale, nazionale, europea, per attività dunque strettamente ed effettivamente limitata nel tempo.

EMENDAMENTO

Art. 146

(Assunzioni di personale. Misure concernenti la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze)

Al comma 30, eliminare la lettera a)

Motivazione: il rispetto del patto di stabilità interno negli ultimi tre anni non può essere considerato un elemento discriminatorio per poter accedere alle deroghe di cui all'art. 19 della l.n. 448/01.